

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2129 del 27/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. SOCIETA' AGRICOLA NATURA RL CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ ISOLA VICENTINA (VI), VIA SAN TOMIO, ED IMPIANTO IN COMUNE DI CODIGORO, VIA PER ARIANO N. 92. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALLEVAMENTO POLLAME
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2168 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Sinadoc. Pratica 24371/2016/fd**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA NATURA RL con sede legale in località ISOLA VICENTINA (VI), VIA SAN TOMIO, ed impianto in COMUNE DI CODIGORO, VIA PER ARIANO N. 92. Pratica del SUAP del Comune di Codigoro n. 123/2016 con prot. n. 13414 del 19/07/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività ALLEVAMENTO POLLAME.

**IL DIRIGENTE**

- Vista la domanda in data 21/06/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 27/07/2016 con il n. 7951, presentata al SUAP del Comune di Codigoro in data 21/06/2016 e perfezionata in data 19/07/2016, dalla Società SOCIETA' AGRICOLA NATURA RL, nella persona di BENECCHI BRUNO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in località ISOLA VICENTINA (VI), VIA SAN TOMIO, ed impianto in COMUNE DI CODIGORO, VIA PER ARIANO N. 92, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di ALLEVAMENTO POLLAME;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- visto il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 31/08/2016, in cui sono stati acquisiti la dichiarazione di inesistenza della pubblica fognatura di p.g. n. 19371 del 03/08/2016, e i pareri di ARPAE di Ferrara in merito allo scarico di acque reflue in subirrigazione di p.g. n. 8329 del 05/08/2016 e in merito alla valutazione dell'autocertificazione di impatto acustico di p.g. n. 9033 del 25/08/2016. I componenti della Conferenza dopo aver esaminato la documentazione presentata, chiedono alla ditta di presentare delle integrazioni;
- visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara del 19/01/2017 di prot. n. 944, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 20/01/2017 con il n. 577, allo scarico indiretto nel canale Seminiato delle acque provenienti in esame, a condizione che le opere vengano realizzate nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata al Consorzio stesso;
- visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, in data 06/02/2017, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 10/02/2017 con il n.1416, con cui esprime nulla osta, con prescrizioni, per il titolo abilitativo del Rumore per l'impianto in Codigoro, via per Ariano n. 92;
- vista la nota del SUAP del Comune di Codigoro, in data 15/04/2017, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/04/2016 con il n. 4451, con cui trasmetteva:
  - parere favorevole del Dip. di Sanità Pubblica dell'USL di Ferrara, redatto in data 05/04/2017, unità operativa Igiene Pubblica, che, classificando l'attività come industria insalubre di 1° classe del D.M. 05/09/94. La ditta dovrà rispettare le cautele conseguenti alla classificazione, segnatamente alle emissioni odorifere che non devono arrecare molestie olfattive e disagi alla salute pubblica;

- parere favorevole del Comune di Codigoro, relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche tramite sistema di subirrigazione alle condizioni espresse da ARPAE – ST con nota di P.G. n. 8329 del 05/08/2016 e secondo il progetto depositato;
- parere di ARPAE – ST in merito allo scarico domestico in subirrigazione;
- preso atto, dalla relazione tecnica presentata dalla Ditta, sulle modalità di raccolta delle acque piovane, che le acque di 1° pioggia non vengono scaricate, ma indirizzate in una vasca di raccolta, e che successivamente vengono svuotate da ditta specializzata per gli espurghi;
- preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia indicato, come **S2**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato 1 (tav. n. 1 – planimetria raccolta acque), non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte III;
- preso atto che nella relazione tecnica, agli atti, si dichiara che l'allevamento è su lettiere esauste e che dopo l'asportazione dal ricovero (insieme alle polline) vengono trasportate direttamente in campo SENZA necessariamente prevedere lo stoccaggio.
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza

01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro alla SOCIETA' AGRICOLA NATURA RL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in località ISOLA VICENTINA (VI), VIA SAN TOMIO, ed impianto in COMUNE DI CODIGORO, VIA PER ARIANO N. 92, codice fiscale n. 03653370241 per l’esercizio di una attività di ALLEVAMENTO POLLAME.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. Scarico acque domestiche in subirrigazione.	<b>COMUNE</b>
<b>Effluenti allevamento</b>	utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del D.Lgs 152/06	<b>ARPAE</b>
<b>Rumore</b>	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>COMUNE</b>

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## **A) PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUBIRRIGAZIONE**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato, **come S1**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "1" – tavola 1 planimetria raccolta acque**.
2. La subirrigazione deve avere una superficie disperdente pari a 10 ml per A.E.
3. devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053, relativamente alla manutenzione.
4. La vasca Imhoff adeguatamente dimensionata, deve raccogliere anche i reflui provenienti dal pozzetto degrassatore, e a monte dell'impianto di subirrigazione deve essere posizionato un semplice pozzetto sifonato di raccolta e cacciata.

## **B) PRESCRIZIONI PER SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI**

1. lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati negli appezzamenti indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, e dovrà essere effettuato nel rispetto del Regolamento Regionale 28 ottobre 2011 n° 1, con particolare riferimento ai divieti previsti agli artt. 4 e 17.
2. nell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti la ditta dovrà rispettare le norme vigenti ivi compresi gli eventuali regolamenti locali emessi dalle autorità nel cui ambito amministrativo ricadono i terreni utilizzati.
3. Le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, devono essere trasportate direttamente in

campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'art.9 e del paragrafo 1.1 dell'allegato III del Regolamento Regionale del 4 gennaio 2016 n. 1.

4. La gestione dell'allevamento dovrà essere condotta adottando tutti gli idonei accorgimenti, descritti nella relazione tecnica allegata all'istanza, necessari ad evitare la diffusione di emissioni di odori nelle aree circostanti.
5. La sistemazione delle aree esterne dovrà essere eseguita in maniera tale da evitare ristagni d'acqua.
6. Le aree esterne dovranno essere mantenute costantemente pulite in modo da evitare la presenza di sostanze organiche che potrebbe dare origine, a seguito di processi di degradazione aerobica, alla diffusione di cattivi odori.
7. Lo spandimento del refluo zootecnico dovrà essere effettuato in modo da assicurare una idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico - agrarie in essere.
8. L'interramento dovrà essere effettuato immediatamente nei terreni adiacenti all'abitato ed entro le 24 ore per gli altri terreni.
9. Lo spandimento deve essere effettuato nel rispetto della corretta pratica agronomica per ciò che riguarda i tipi di coltura e le relative quantità di effluenti.
10. Lo spandimento del refluo deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
11. Devono essere evitati i ruscellamenti o sconfinamenti in altre proprietà.
12. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale e dalle regolamentazioni urbanistica ed edilizia.
13. Dovrà essere predisposto e conservato presso la sede indicata nella comunicazione, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) entro il 31 marzo di ogni anno; eventuali varianti del piano sono ammesse entro il 31 agosto.

14. La ditta dovrà inserire i dati della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nel sistema gestione effluenti regionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività di utilizzo agronomico degli effluenti, con relativa trasmissione, dal portale Regionale, al SUAP del Comune di riferimento e all'ARPAE di Ferrara.
15. Dovrà essere presente presso la sede indicata nella comunicazione, il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti di cui all'art. 20 del Reg. Reg. E-R n. 1/2016 in formato cartaceo (composto da fogli numerati) o informatizzato, in cui vanno registrati, in ordine cronologico ed entro 10 giorni dalla data di effettuazione, le fertilizzazioni messe in atto sui terreni condotti/in disponibilità dal/del produttore indicando:
- la data dell'intervento;
  - la quantità del refluo e dell'azoto ceduti/utilizzati;
  - gli appezzamenti per coltura praticata riportando i riferimenti delle particelle catastali;
  - la superficie utilizzata;
  - la coltura oggetto dell'intervento.
16. Il titolare di questa autorizzazione dovrà conservare presso la sede indicata in comunicazione, la seguente documentazione:
- il registro cartaceo o informatizzato;
  - copia della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata al SUAP del Comune di riferimento;
  - il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
  - documento cartografico da abbinare al Registro con l'individuazione delle diverse particelle e l'investimento colturale;
  - copia della documentazione di trasporto nel caso si utilizzi la rete viaria pubblica.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. in fase di realizzazione dell'impianto, qualora venissero installate macchine diverse da quelle considerate (esempio ventilatori d'aria, compressori, etc.) o impianti rumorosi non valutati o variazioni dell'organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. Per le fasi di carico e scarico e la movimentazione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.
4. L'abitazione ad uso civile al secondo piano (piano terra utilizzato dai servizi/spogliatoi della ditta), esclusa dalle valutazioni in quanto utilizzata come residenza del titolare, qualora dovesse cambiare d'uso (affittata o ceduta), dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico, includendola come ricettore.
5. Al termine della realizzazione dell'opera, si dovrà effettuare una campagna di misure, atta a verificare e/o integrare quanto valutato previsionalmente, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di zona al confine dell'attività e al rispetto del limite di immissione differenziale ai ricettori.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, all'USL di Ferrara – Dipartimento Igiene Pubblica e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**